

STATUTO

**KARMAN
SOCIETA'COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITTORIA RG VIA CAVOUR 88

Numero REA: RG - 91938

Codice fiscale: 01064160888

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-10-2007 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE-DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata 'KARMAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'.
A detta società, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla Cooperazione si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 2

La cooperativa ha sede nel Comune di Vittoria. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (quali filiali, succursali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

L'assemblea potrà istituire e sopprimere sedi secondarie nell'intero territorio nazionale e anche all'estero.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per quel che concerne i loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dai libri sociali.

ARTICOLO 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.
La società verrà sciolta per decorso del termine od anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai n.ri 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

ARTICOLO 4

La Cooperativa si ispira ai principi di mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio ed ad un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.
Operando secondo questi principi la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi o attività produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate. In Particolare si propone di creare in modo organizzato e senza fini di lucro una rete di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva ai bambini ed ai giovani, senza distinzione di razza o religione, senza discriminazioni sociali o economiche, in modo da favorirne

la promozione umana, morale, culturale, professionale, nonché l'inserimento nel mondo del lavoro.

Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei Soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo (professionale, di volontariato o quali utenti) partecipano, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa.

In relazione a quanto detto sopra, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente:

- biblioteche e musei;
- asili nido e scuola materna;
- scuola elementare e media;
- corsi formazione professionale, quali, ad esempio, lavorazione della ceramica, dei metalli, del legno, arte del restauro, agricoltura meccanica, tessitura, filatura, rilegatura dei libri, tipografia, grafica, fotografia, orologeria, computer ed altri,
- doposcuola;

Potrà prestare:

- assistenza all'infanzia;
- assistenza ai minori a rischio;
- assistenza ai portatori di handicap;
- assistenza ai malati psichici;
- assistenza agli anziani;
- servizio psico-pedagogico nelle scuole;
- recupero e restauro dell'ambiente.

Potrà altresì:

- esercitare attività ricreative, di cultura fisica, musica, pittura creativa, teatro, maschere e burattini, danza espressiva e ogni altra attività artistica;
- organizzare feste e spettacoli;
- organizzare escursioni ludico-istruttive e vacanze estive;
- gestire servizi di assistenza a domicilio anche notturni e festivi;
- gestire sportelli di informazione e consulenza.

La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale.

Lo svolgimento dell'attività mutualistica tra soci e società può essere disciplinata da appositi regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dai soci.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i limiti ed i criteri fissati dai regolamenti.

Nell'ambito del suo oggetto la Società potrà partecipare in altre imprese o società aventi affinità o scopo analogo o comunque connesso all'oggetto sociale.

Per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere qualsiasi operazione immobiliare, finanziaria, mobiliare e commerciale ritenuta idonea al raggiungimento dei suoi fini.

Sono comunque escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs.1 settembre 1993 n.ro 385, quelle riservate alla società di intermediazione mobiliare di cui D.Lgs.24 febbraio 1998 n.58 e quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 n.ro 39 e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

La società potrà accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura, previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie attuali e future.

Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, anche attraverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione in appositi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti aventi requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia espressamente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di legge.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

TITOLO III

SOCI - CATEGORIE - AMMISSIONI - RECESSO ESCLUSIONE

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore al minimo esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere ammessi come soci solo i soggetti che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia interessi contrastanti con quelli della società cooperativa.

Possono divenire soci coloro che appartengono alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori: coloro che prestano la propria opera, ottenendo, quale corrispettivo un compenso di qualsiasi entità o natura;
- b) soci volontari: coloro che offrono spontaneamente e gratuitamente la loro attività, esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) soci utenti: coloro che godono dei servizi offerti dalla cooperativa, ma non sono retribuiti;
- d) soci svantaggiati: coloro che, compatibilmente con il loro stato di salute, partecipano alla attività lavorativa degli altri componenti la base sociale.

Le persone Giuridiche pubbliche e private, i cui statuti contemplino espressamente il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali, possono essere socie. Ogni socio verrà iscritto in un'apposita Sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

- a) denominazione, sede, attività;
- b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente o la persona giuridica;
- c) quote da sottoscrivere.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda e accertata l'esistenza delle condizioni di statuto, delibera sulla sua accettazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto.

La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata sul libro dei soci dopo il versamento della quota da parte del nuovo ammesso.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano effettuati i versamenti, la delibera diventerà inefficace.

L'eventuale diniego, da esprimersi nel termine massimo di sessanta giorni dalla domanda, deve essere motivato e comunicato con raccomandata a.r.all'interessato.

Nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione del diniego l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea a norma dell'art.2528 c.c.
L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
In caso di diniego la domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.
I soci ammessi sono obbligati:
a) al versamento della quota sottoscritta;
b) all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

ARTICOLO 6

Il socio può recedere in tutti i casi previsti dalla legge.
Può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Il recesso non può essere parziale.
Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.
Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della sua chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 7

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:
a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art. 2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;

c) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 c.c.;

d) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile;

f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

La deliberazione presa in materia di esclusione deve essere comunicata al socio destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 8

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato: la liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, si è verificato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

ARTICOLO 9

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da questi effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 8, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ARTICOLO 10

Il trattamento economico corrisposto ai soci che prestano continuamente la loro opera nella Cooperativa verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le esigenze sociali.

Agli altri soci, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà essere corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per svolgere l'attività in favore della Cooperativa.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorioità.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 11

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purchè in Italia.

Essa viene convocata mediante:

- * lettera raccomandata o altre modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima dell'adunanza. Pertanto la convocazione è da considerarsi validamente effettuata laddove l'avviso venga sottoscritto e datato per presa visione dal socio destinatario;
- * telefax o messaggio di posta elettronica inviato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore per la seconda convocazione (che va fissata almeno 24 ore dopo la prima) nel caso in cui nell'adunanza di prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita: comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Sono tuttavie valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora ad essa partecipi l'intero capitale sociale, tutti gli Amministratori e Sindaci siano presenti od informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque

altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 12

I soci decidono con deliberazione assembleare sulle materie riservate alla loro competenza dal presente atto costitutivo e dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 13

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sul cambiamento dell'oggetto, sul cambiamento del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole del 51% dei soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 14

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta (90) giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio mediante semplice delega scritta che deve essere conservata dalla società; la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. In ogni caso ciascun socio non può rappresentarne più di cinque.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci od al revisore se nominati, ai dipendenti della società nè a società controllate.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 15

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione adottata dai soci in sede di nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere anche dei non soci: tuttavia la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente fra i soci. Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

Essi sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio, quando sia eletto e qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima adunanza nomina tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o anche altrove per comprovate necessità e sempre nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione avviene con avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono stabiliti data, luogo, ora dell'adunanza ed elenco delle materie da trattare. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale od altrove purchè in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

ARTICOLO 16

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano ai soci. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, esso potrà delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione nonchè le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici dei soci. L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

ARTICOLO 17

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo precedente, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

ARTICOLO 18

Il Collegio Sindacale, la cui nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art.2477 II e III co, si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti, la cui nomina spetta ai soci. Essi restano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I Sindaci sono rieleggibili.

Il loro compenso annuale sarà determinato dall'assemblea che li nomina.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt.2403 e 2403 bis c.c. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 19

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro cinquantuno (51,00) ciascuna: nessun socio potrà possedere quote il cui valore complessivo superi il limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale;
- c) dal Fondo di Riserva indivisibile ex art.12, legge 904 del 16/12/77;
- d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come 'riserve indivisibili' con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa sia all'atto del suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ARTICOLO 20

Le quote dei soci sono sempre nominative e non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. L'organo amministrativo, sia nel caso di concessione che nel caso di negazione dell'autorizzazione, deve comunicare il proprio provvedimento al socio che abbia richiesto l'autorizzazione entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione con l'obbligo della società di iscrivere l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 21

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
 - b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità previste dalla legge;
 - c) un eventuale dividendo ai soci ordinari non superiore all'interesse massimo previsto per i Buoni Postali Fruttiferi aumentati di due virgola cinque (2,5) punti rispetto al capitale effettivamente versato;
 - d) la restante parte è destinata integralmente al Fondo di Riserva indivisibile ex articolo 12 legge 904 del 16 dicembre 1977.
- Nessun utile può essere distribuito ai Soci.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 22

In qualunque caso di scioglimento della società cooperativa, l'assemblea con le maggioranze all'uopo previste, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio, dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato, verrà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperative. La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Ogni specifica delibera in tal senso determina l'automatica ed immediata messa in liquidazione dell'Ente.

ARTICOLO 23

La Cooperativa è a mutualità prevalente.

L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art.2519, comma 2, c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

F.to MARIA FORMICA N.Q.

F.to MARIA SCIFO NOTAIO

ESENTE DA BOLLO

ATTO IN CORSO DI REGISTRAZIONE PRESENTATO PRESSO L'AGENZIA DELLE
ENTRATE DI VITTORIA

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'20 comma 3° d.p.r. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Vittoria, 12 aprile 2005

F.to MARIA SCIFO NOTAIO